# Convenzione sullo statuto dei rifugiati

Conchiusa a Ginevra il 28 luglio 1951 Approvata dall'Assemblea federale il 14 dicembre 1954<sup>2</sup> Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 21 gennaio 1955 Entrata in vigore per la Svizzera il 21 aprile 1955

(Stato 2 maggio 2006)

#### Preambolo

### Le Alte Parti Contraenti.

considerando che la Carta delle Nazioni Unite<sup>3</sup> e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale hanno affermato il principio che gli uomini, senza distinzioni, devono godere dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali.

considerando che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha più volte manifestato il suo profondo interessamento per i rifugiati e che essa si è preoccupata di garantire loro l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella maggiore misura possibile.

considerando che è desiderabile rivedere e codificare gli accordi internazionali anteriori sullo statuto dei rifugiati ed estendere l'applicazione di tali accordi e la protezione in essi prevista mediante un nuovo accordo,

considerando che dalla concessione del diritto d'asilo possano risultare oneri eccezionalmente gravi per determinati paesi e che una soluzione soddisfacente dei problemi di cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha riconosciuto l'importanza e il carattere internazionali non può essere conseguita senza solidarietà internazionale,

esprimendo il voto che tutti gli Stati, riconosciuto il carattere sociale e umanitario del problema dei rifugiati, facciano il loro possibile per evitare che tale problema divenga una causa di tensione fra Stati,

preso atto che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati è incaricato di vigilare all'applicazione delle convenzioni internazionali intese a garantire la protezione dei rifugiati e che il coordinamento effettivo delle misure prese per risolvere tale problema dipende dalla cooperazione degli Stati con l'Alto Commissario,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

### RU 1955 469; FF 1954 II 69 ediz. ted. 49 ediz. franc.

- Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz, franc, della presente Raccolta. 2
- RU **1955** 469
- RS 0.120

## Capo I

## Disposizioni generali

## **Art. 1** Definizione del termine di «rifugiato»

A. Ai fini della presente Convenzione, il termine di «rifugiato» è applicabile:

- a chiunque sia stato considerato come rifugiato in applicazione degli accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, oppure in applicazione delle convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del protocollo del 14 settembre 1939, o infine in applicazione della Costituzione dell'Organizzazione internazionale per i rifugiati;
  - le decisioni prese circa il riconoscimento della qualità di rifugiato dell'Organizzazione internazionale per i rifugiati durante lo svolgimento del suo mandato non impediscono il riconoscimento di tale qualità a persone che adempiono le condizioni previste nel paragrafo 2 del presente articolo;
- 2. a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.

Se una persona possiede più cittadinanze, l'espressione «Stato di cui possiede la cittadinanza» riguarda ogni Stato di cui questa persona possiede la cittadinanza. Non sono considerate private della protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza le persone che, senza motivi validi fondati su un timore giustificato, rifiutano la protezione di uno Stato di cui posseggono la cittadinanza

- B. 1. Agli effetti della presente Convenzione, possono essere considerati «avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951» nel senso dell'articolo 1, sezione A:
  - a) «avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa»;
  - wavvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove».

Ciascuno Stato Contraente, all'atto della firma, della ratificazione o dell'accessione, farà una dichiarazione circa l'estensione che esso intende attribuire a tale espressione per quanto riguarda gli obblighi da esso assunti in virtù della presente Convenzione.

 Ciascuno Stato Contraente che si sia pronunciato per la definizione della lettera a può in ogni tempo estendere i suoi obblighi pronunciandosi per la definizione della lettera b mediante notificazione al Segretario generale delle Nazioni Unite.

C. Una persona, cui sono applicabili le disposizioni della sezione A, non fruisce più della presente Convenzione:

- se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza; o
- 2. se ha volontariamente riacquistato la cittadinanza persa; o
- 3. se ha acquistato una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di cui ha acquistato la cittadinanza; o
- 4. se è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel paese che aveva lasciato o in cui non si era più recata per timore d'essere perseguitata; o
- se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza.
  - Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare la protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori;
- trattandosi di un apolide, se, cessate le circostanze in base alle quali è stato riconosciuto come apolide, egli è in grado di ritornare nello Stato dei suo domicilio precedente.
  - Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare di ritornare nello Stato dei loro domicilio precedente, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori.
- D. La presente Convenzione non è applicabile alle persone che fruiscono attualmente della protezione o dell'assistenza di un'organizzazione o di un'istituzione delle Nazioni Unite che non sia l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Se tale protezione o tale assistenza cessa per un motivo qualsiasi senza che la sorte di queste persone sia stata definitivamente regolata conformemente alle risoluzioni prese in merito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, esse fruiscono di tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione.

- E. La presente Convenzione non è applicabile alle persone che secondo il parere delle autorità competenti dei loro Stato di domicilio hanno tutti i diritti e gli obblighi di cittadini di detto Stato.
- F. Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone, di cui vi sia serio motivo di sospettare che:
  - hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, nel senso degli istrumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini;
  - b) hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori dei paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati;

 c) si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite

## Art. 2 Obblighi generali

Ogni rifugiato ha, verso il paese in cui risiede, doveri che includono separatamente l'obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti, come pure alle misure prese per il mantenimento dell'ordine pubblico.

#### Art. 3 Divieto delle discriminazioni

Gli Stati Contraenti applicano le disposizioni della presente Convenzione ai rifugiati senza discriminazioni quanto alla razza, alla religione o al paese d'origine.

## Art. 4 Religione

Gli Stati Contraenti devono concedere ai rifugiati sul loro territorio un trattamento almeno pari a quello concesso ai propri cittadini circa la libertà di praticare la loro religione e la libertà d'istruzione religiosa dei loro figli.

### **Art. 5** Diritti concessi indipendentemente dalla presente Convenzione

Le disposizioni della presente Convenzione non riguardano gli altri diritti e vantaggi concessi ai rifugiati indipendentemente dalla presente Convenzione.

## **Art. 6** L'espressione «nelle stesse circostanze»

Agli effetti della presente Convenzione, l'espressione «nelle stesse circostanze» significa che l'interessato deve, per l'esercizio di un diritto, adempiere tutte le condizioni (segnatamente quelle riguardanti la durata e le premesse per la dimora o il domicilio), nello stesso modo come se non fosse un rifugiato. Sono escluse le condizioni che per la loro natura non possono essere adempiute da un rifugiato.

### **Art.** 7 Esenzione dalla condizione della reciprocità

- 1. Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, ciascuno Stato Contraente deve concedere ai rifugiati il trattamento concesso agli stranieri in generale.
- 2. Dopo un soggiorno di tre anni, tutti i rifugiati devono fruire, sul territorio degli Stati Contraenti, dell'esenzione dalla condizione della reciprocità legislativa.
- 3. Ciascuno Stato Contraente continua a concedere ai rifugiati i diritti e i vantaggi cui essi già avevano diritto, indipendentemente dalla reciprocità, alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.
- 4. Gli Stati Contraenti devono esaminare con benevolenza la possibilità di concedere ai rifugiati, indipendentemente dalla reciprocità, diritti e vantaggi non compresi tra quelli cui possono pretendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, come pure la possibilità

di estendere l'esenzione dalla condizione della reciprocità a rifugiati che non adempiono le condizioni previste nei paragrafi 2 e 3.

5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono applicabili tanto ai diritti e ai vantaggi previsti negli articoli 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione quanto a quelli che non sono previsti nella Convenzione.

#### **Art. 8** Esenzione da misure straordinarie

Per quanto concerne le misure straordinarie che possono essere prese contro la persona, i beni o gli interessi dei cittadini di uno Stato determinato, gli Stati Contraenti non le applicheranno ai rifugiati che siano formalmente cittadini di detto Stato per il solo fatto di questa loro cittadinanza. Gli Stati Contraenti che a motivo della loro legislazione non possono applicare la norma generale prevista nel presente articolo autorizzano in casi appropriati esenzioni a favore di tali rifugiati.

## **Art. 9** Misure provvisorie

Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato Contraente, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali, di prendere provvisoriamente, rispetto a una persona determinata, le misure che detto Stato considera indispensabili per la sicurezza nazionale, fino al momento in cui lo Stato Contraente di cui si tratta abbia accertato se tale persona è effettivamente un rifugiato e se le misure prese devono essere mantenute in suo confronto nell'interesse della sicurezza nazionale

#### Art. 10 Continuità della residenza

- 1. Se un rifugiato, durante la seconda guerra mondiale, è stato deportato e trasportato sul territorio di uno Stato Contraente e vi risiede, la durata di questo soggiorno forzato é computata come residenza regolare su detto territorio.
- 2. Se un rifugiato, durante la seconda guerra mondiale, è stato deportato dal territorio di uno Stato Contraente e vi è ritornato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione per stabilirvi il suo domicilio, il periodo che precede la deportazione e quello a essa successivo sono considerati come un solo periodo ininterrotto per tutti i casi in cui è richiesta una residenza ininterrotta.

## Art. 11 Gente di mare rifugiata

Trattandosi di rifugiati regolarmente impiegati come membri dell'equipaggio di un natante che inalbera la bandiera di uno Stato Contraente, questo Stato deve esaminare con benevolenza la possibilità di autorizzare tali rifugiati a stabilirsi sul suo territorio e di rilasciare loro titoli di viaggio oppure di ammetterli temporaneamente sul suo territorio, in particolare per agevolare loro la costituzione dei domicilio in un altro paese.

### Capo II

# Condizione giuridica

## Art. 12 Statuto personale

 Lo statuto personale di un rifugiato è determinato in base alla legge del suo paese di domicilio o, in mancanza di un domicilio, in base alla legge del paese di residenza.

2. I diritti precedentemente acquisiti dal rifugiato e derivanti dal suo statuto personale, in particolare quelli dipendenti dal matrimonio, saranno rispettati da tutti gli Stati Contraenti, con riserva, se è il caso, dell'adempimento delle formalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato; tuttavia, deve trattarsi di un diritto che detto Stato avrebbe riconosciuto quand'anche l'interessato non fosse divenuto un rifugiato.

## **Art. 13** Proprietà mobiliare e immobiliare

Gli Stati Contraenti concedono a ciascun rifugiato il trattamento più favorevole possibile e in ogni modo un trattamento pari almeno a quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale per quanto concerne l'acquisto della proprietà mobiliare e immobiliare e idiritti a ciò relativi, nonché i contratti di locazione e altri concernenti la proprietà mobiliare e immobiliare.

## **Art. 14** Proprietà intellettuale e industriale

In materia di protezione della proprietà industriale, segnatamente di invenzioni, di disegni, di modelli, di marchi di fabbrica, di nome commerciale, e in materia di protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ciascun rifugiato fruisce nello Stato in cui ha la sua residenza abituale, della protezione che è concessa ai cittadini di detto paese. Nel territorio di uno qualsiasi degli altri Stati Contraenti, egli fruisce della protezione che è concessa in detto territorio ai cittadini dello Stato in cui ha la sua residenza abituale.

#### **Art. 15** Diritto d'associazione

Per ciò che concerne le associazioni a scopo non politico e non lucrativo e in sindacati professionali, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole concesso, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un paese estero.

### **Art. 16** Diritto di adire i tribunali

- 1. Ciascun rifugiato può, sul territorio degli Stati Contraenti, adire liberamente i tribunali.
- 2. Nello Stato Contraente in cui ha la sua residenza abituale, ciascun rifugiato fruisce dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato, per ciò che concerne

il diritto di adire i tribunali, comprese l'assistenza giudiziaria e l'esenzione dalla cautio judicatum solvi.

3. Negli Stati Contraenti in cui il rifugiato non ha la sua residenza abituale, egli fruisce, per quanto concerne i diritti previsti nel paragrafo 2, dello stesso trattamento che i cittadini dei paese in cui ha la sua residenza abituale.

## Capo III

### Attività lucrativa

## **Art. 17** Professioni dipendenti

- 1. Gli Stati Contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole, concesso nelle stesse circostanze ai cittadini di uno Stato estero, per ciò che concerne l'esercizio di un'attività professionale dipendente
- 2. In ogni caso, le misure restrittive concernenti gli stranieri o l'assunzione di stranieri prese per la protezione dei mercato nazionale dei lavoro non sono applicabili ai rifugiati che non vi erano già sottoposti dallo Stato Contraente interessato alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, o che adempiono una delle seguenti condizioni:
  - a) risiedere da tre anni nel paese;
  - avere per coniuge una persona che possegga la cittadinanza dello Stato di residenza. Un rifugiato non può far valere tale disposizione se ha abbandonato il suo coniuge;
  - c) avere uno o più figli che posseggano la cittadinanza dello Stato di residenza.
- 3. Gli Stati Contraenti esaminano con benevolenza se possono essere prese misure intese a parificare ai diritti dei loro cittadini quelli di tutti i rifugiati per quanto concerne l'esercizio delle professioni dipendenti, segnatamente se si tratta di rifugiati che sono entrati sul loro territorio in applicazione di un programma di assunzione di mano d'opera oppure di un piano d'immigrazione.

## Art. 18 Professioni indipendenti

Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per ciò che concerne l'esercizio di una professione indipendente nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, come pure per la costituzione di società commerciali e industriali.

#### **Art. 19** Professioni liberali

1. Ciascuno Stato Contraente concede ai rifugiati che risiedono regolarmente sul suo territorio, sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità competenti di detto

Stato e desiderano esercitare una professione liberale, il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.

2. Gli Stati Contraenti faranno dei loro meglio, conformemente alle loro leggi e costituzioni, per garantire lo stabilimento di tali rifugiati nei territori non metropolitani, per i quali sono responsabili delle relazioni internazionali.

## Capo IV

#### Benessere sociale

#### Art. 20 Razionamento

Qualora esista un sistema di razionamento cui è sottoposta la popolazione nel suo insieme e che disciplina la ripartizione generale di prodotti scarsi, i rifugiati saranno trattati come i cittadini dello Stato che entra in considerazione.

## Art. 21 Alloggio

In materia di alloggi, gli Stati Contraenti concedono, per quanto siffatto problema sia disciplinato da leggi e ordinanze o sia sottoposto al controllo delle autorità pubbliche, ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.

### **Art. 22** Educazione pubblica

- 1. Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati, in materia di scuola primaria, lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.
- 2. Per ciò che riguarda l'insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie, segnatamente circa l'ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di diplomi e di titoli universitari rilasciati all'estero, l'esenzione delle tasse scolastiche e l'assegnazione di borse di studio, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.

### **Art. 23** Assistenza pubblica

In materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.

### **Art. 24** Legislazione del lavoro e sicurezza sociale

1. Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne:

a) la retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno parte della retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari, i congedi pagati, le limitazioni poste al lavoro a domicilio, l'età minima dei lavoratori, il trocinio e la formazione professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti e il godimento dei vantaggi offerti dai contratti collettivi di lavoro, sempreché tali problemi siano disciplinati dalla loro legislazione o siano di competenza delle autorità amministrative;

- b) la sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni dei lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie, d'invalidità, di vecchiaia e di morte, di disoccupazione, di oneri familiari, nonché quelle relative a tutti gli altri rischi che, conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema di sicurezza sociale), con riserva:
  - di accordi appropriati intesi a salvaguardare diritti acquisiti e aspettative:
  - (ii) delle disposizioni particolari prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato di residenza e riguardanti le prestazioni o le prestazioni parziali pagabili esclusivamente con fondi pubblici, come pure gli assegni pagati alle persone che non adempiono le condizioni per la concessione di una rendita ordinaria.
- 2. I diritti a prestazioni derivanti dalla morte di un rifugiato in seguito a un infortunio del lavoro o a una malattia professionale non sono lesi dal fatto che l'avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato Contraente.
- 3. Gli Stati Contraenti estenderanno ai rifugiati i vantaggi degli accordi conchiusi o che dovessero conchiudere tra di loro, concernenti la conservazione dei diritti acquisiti o delle aspettative in materia di sicurezza sociale, sempreché i rifugiati adempiano le condizioni previste per i cittadini dei Paesi firmatari di siffatti accordi.
- 4. Gli Stati Contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di estendere ai rifugiati, entro i limiti del possibile, i vantaggi di accordi analoghi in vigore o che fossero un giorno in vigore tra questi Stati Contraenti e Stati non contraenti.

## Capo V

### Provvedimenti amministrativi

### Art. 25 Assistenza amministrativa

- 1. Se un rifugiato ha normalmente bisogno, per l'esercizio di un diritto dell'assistenza di autorità straniere cui egli non si può rivolgere, gli Stati Contraenti sul cui territorio l'interessato risiede vigileranno che siffatta assistenza gli sia concessa sia dalle loro proprie autorità sia da un'autorità internazionale.
- 2. Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare ai rifugiati, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite.

3. I documenti o gli attestati in tal modo rilasciati sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati a stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario.

- 4. Con riserva delle eccezioni che potrebbero essere ammesse a favore degli indigenti, per i servizi indicati nel presente articolo possono essere riscosse tasse; queste devono tuttavia essere moderate e corrispondere a quelle riscosse dai cittadini dello Stato di cui si tratta per servizi analoghi.
- 5. Le disposizioni del presente articolo non toccano gli articoli 27 e 28.

## **Art. 26** Diritto di libero passaggio

Ciascuno Stato Contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza e di circolarvi liberamente, con le riserve previste dall'ordinamento applicabile agli stranieri nelle stesse circostanze, in generale.

#### Art. 27 Documenti d'identità

Gli Stati Contraenti rilasciano documenti d'identità a tutti i rifugiati che risiedono sul loro territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido.

## Art. 28 Titoli di viaggio

- 1. Gli Stati Contraenti rilasciano ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio titoli di viaggio che permettano loro di viaggiare fuori di tale territorio, sempreché non vi si oppongano motivi impellenti di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico; le disposizioni dell'Allegato alla presente Convenzione sono applicabili a siffatti titoli. Gli Stati Contraenti possono rilasciare un titolo di viaggio di questa natura a qualsiasi altro rifugiato che si trovi sul loro territorio; essi esamineranno con particolare attenzione i casi di rifugiati che, trovandosi sul loro territorio, non sono in grado di ottenere un documento di viaggio dal paese della loro residenza regolare.
- 2. I titoli di viaggio rilasciati conformemente ad accordi internazionali anteriori dalle Parti di siffatti accordi saranno riconosciuti dagli Stati Contraenti e trattati come se fossero stati rilasciati ai rifugiati in virtù del presente articolo.

### Art. 29 Oneri fiscali

- 1. Gli Stati Contraenti non devono riscuotere dai rifugiati imposte, tasse o diritti di qualsiasi genere, diversi o d'importo superiore a quelli riscossi dai loro cittadini in circostanze analoghe.
- 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non vietano l'applicazione ai rifugiati delle disposizioni di leggi e ordinanze concernenti le tasse dovute dagli stranieri per il rilascio di documenti amministrativi, compresi i documenti d'identità.

#### Art. 30 Trasferimento di averi

1. Ciascuno Stato Contraente deve permettere ai rifugiati, conformemente alle sue leggi e alle sue ordinanze, di trasferire gli averi che hanno introdotto sul suo territorio, nel territorio di un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.

2. Ciascuno Stato Contraente esaminerà con benevolenza le domande di rifugiati che desiderano ottenere l'autorizzazione di trasferire ogni altro loro avere necessario alla loro sistemazione in un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.

### **Art. 31** Rifugiati che soggiornano irregolarmente nel paese ospitante

- 1. Gli Stati Contraenti non prenderanno sanzioni penali, a motivo della loro entrata o del loro soggiorno illegali, contro i rifugiati che giungono direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate nel senso dell'articolo 1, per quanto si presentino senza indugio alle autorità e giustifichino con motivi validi la loro entrata o il loro soggiorno irregolari.
- 2. Gli Stati Contraenti limitano gli spostamenti di tali rifugiati soltanto nella misura necessaria. Tali limitazioni devono essere mantenute solo fintanto che lo statuto di questi rifugiati nel paese che li ospita sia stato regolato o essi siano riusciti a farsi ammettere in un altro paese. Gli Stati Contraenti concedono a tali rifugiati un termine adeguato e tutte le facilitazioni necessarie affinché possano ottenere il permesso d'entrata in un altro paese.

## Art. 32 Espulsione

- 1. Gli Stati Contraenti possono espellere un rifugiato che risiede regolarmente sul loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico.
- 2. L'espulsione può essere eseguita soltanto in base a una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge. Il rifugiato deve, se motivi impellenti di sicurezza nazionale non vi si oppongano, essere ammesso a giustificarsi, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo scopo davanti a un'autorità competente o davanti a una o più persone specialmente designate dall'autorità competente.
- 3. Gli Stati Contraenti assegnano a detto rifugiato un termine adeguato, che gli permetta di farsi ammettere regolarmente in un altro paese.

Gli Stati Contraenti possono prendere, durante tale termine, tutte le misure interne che reputano necessarie.

### **Art. 33** Divieto d'espulsione e di rinvio al confine

- 1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.
- 2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui

risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese.

#### Art. 34 Naturalizzazione

Gli Stati Contraenti facilitano, entro i limiti del possibile, l'assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati. Essi si sforzano in particolare di accelerare la procedura di naturalizzazione e di ridurre, per quanto possibile, le tasse e le spese della procedura.

## Capo VI

## Disposizioni esecutive e transitorie

## Art. 35 Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite

- 1. Gli Stati Contraenti s'impegnano a cooperare con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, o con qualsiasi altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, nell'esercizio delle sue funzioni e a facilitare in particolare il suo compito di sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
- 2. Allo scopo di permettere all'Alto Commissario o a qualsiasi altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli di presentare rapporti agli organi competenti delle Nazioni Unite, gli Stati Contraenti s'impegnano a fornire loro, nella forma appropriata, le informazioni e le indicazioni statistiche richieste circa:
  - a) lo statuto dei rifugiati;
  - b) l'esecuzione della presente Convenzione, e
  - c) le leggi, le ordinanze e i decreti che sono o entreranno in vigore per quanto concerne i rifugiati.

### **Art. 36** Informazioni circa la legislazione interna

Gli Stati Contraenti comunicano al Segretario generale delle Nazioni Unite il testo delle leggi e delle ordinanze emanate per garantire l'applicazione della presente Convenzione.

## **Art. 37** Rapporto con le convenzioni anteriori

Salve restando le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 28, la presente Convenzione sostituisce, tra gli Stati Contraenti, gli accordi del 5 luglio 1922, del 31 maggio 1924, del 12 maggio 1926, del 30 giugno 1928 e dei 30 luglio 1935, come pure le Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938, il Protocollo del 14 settembre 1939 e l'Accordo del 15 ottobre 19464

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> [CS 11 749]. La Svizzera non partecipava agli altri atti menzionati in questo articolo.

# Capo VII Disposizioni finali

### Art. 38 Regolamento delle contestazioni

Per quanto non possano essere regolate in altro modo, le contestazioni tra le Parti della presente Convenzione concernenti la sua interpretazione o la sua applicazione saranno sottoposte, a richiesta di una delle Parti interessate, alla Corte internazionale di Giustizia.

### **Art. 39** Firma, ratificazione e accessione

- 1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Ginevra il 28 luglio 1951 e, dopo tale data, sarà depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Essa potrà essere firmata presso l'Ufficio europeo delle Nazioni Unite dal 28 luglio al 31 agosto 1951, e potrà in seguito nuovamente essere firmata alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dal 17 settembre 1951 al 31 dicembre 1952.
- 2. La presente Convenzione può essere firmata da tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, come pure da ogni altro Stato non membro invitato alla Conferenza di plenipotenziari sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi, o da qualsiasi Stato che l'Assemblea generale abbia invitato a firmare. Essa dev'essere ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
- 3. Gli Stati indicati nel paragrafo 2 del presente articolo possono aderire alla presente Convenzione a contare dal 28 luglio 1951. L'adesione avviene con il deposito di uno strumento di accessione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

## **Art. 40** Campo d'applicazione territoriale

- 1. Ogni Stato può, all'atto della firma, della ratificazione e dell'accessione, dichiarare che la presente Convenzione sarà applicabile a tutti i territori che esso rappresenta in campo internazionale, oppure a uno o più territori siffatti. Tale dichiarazione ha effetto a contare dall'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.
- 2. In seguito, l'estensione dell'applicazione può avvenire in ogni tempo mediante notificazione al Segretario generale delle Nazioni Unite; essa avrà effetto dopo novanta giorni a contare dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notificazione oppure alla data d'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato se quest'ultima data è posteriore.
- 3. Per ciò che concerne i territori ai quali la presente Convenzione non sarà applicabile alla data della firma, della ratificazione o dell'accessione, ogni Stato interessato esaminerà la possibilità di prendere il più presto possibile le misure necessarie per l'estensione dell'applicazione a detti territori, con riserva dei consenso dei Governi di tali territori qualora ciò fosse richiesto per motivi costituzionali.

#### Art. 41 Clausola federale

Nel caso di Stati federativi o di Stati non unitari, sono applicabili le seguenti disposizioni:

- a) per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale sono identici a quelli delle Parti che non sono Stati federativi;
- b) per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo dei singoli Stati, province o cantoni che compongono lo Stato federativo e non sono tenuti in virtù del sistema costituzionale della federazione a prendere misure legislative, il Governo federale comunicherà detti articoli, nel più breve termine possibile e con il suo parere favorevole, alle autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni;
- c) uno Stato federativo che è Parte della presente Convenzione, comunica, a domanda di qualsiasi altro Stato Contraente trasmessagli dal Segretario generale delle Nazioni Unite, un'esposizione della legislazione e della prassi in vigore nella Federazione e nei suoi singoli Stati per ciò che concerne l'una o l'altra disposizione della Convenzione; nell'esposizione dev'essere indicato in quale misura la disposizione di cui si tratta sia stata eseguita in virtù di un atto legislativo o in altro modo.

#### Art. 42 Riserve

- 1. All'atto della firma, della ratificazione o dell'accessione, ciascuno Stato può fare riserve circa gli articoli della presente Convenzione, eccettuati gli articoli 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 a 44 compreso.
- 2. Ciascuno Stato Contraente che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può in ogni tempo ritirarla mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

### **Art. 43** Entrata in vigore

- 1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data del deposito dei sesto strumento di ratificazione o di accessione.
- 2. Per ciascuno Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del sesto strumento di ratificazione o di accessione, essa entra in vigore novanta giorni dopo la data dei deposito dello strumento di ratificazione o di accessione da parte di detto Stato.

### Art. 44 Disdetta

- 1. Ciascuno Stato Contraente può disdire la presente Convenzione in ogni tempo mediante notificazione scritta della disdetta al Segretario generale delle Nazioni Unite.
- 2. La disdetta ha effetto per lo Stato interessato un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Ciascuno Stato che ha fatto una dichiarazione o una notificazione conformemente all'articolo 40 può comunicare successivamente al Segretario generale delle Nazioni Unite che la Convenzione non è più applicabile ai territori indicati nella comunicazione. In questo caso, la Convenzione cessa di essere applicabile ai territori di cui si tratta un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la comunicazione.

### Art. 45 Revisione

- 1. Ciascuno Stato Contraente può in ogni tempo, mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite, domandare la revisione della presente Convenzione.
- 2. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite propone, se è il caso, le misure che devono essere prese circa siffatta domanda.

### Art. 46 Comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite

Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati nell'articolo 39:

- a) le dichiarazioni e le notificazioni previste nella lettera B dell'articolo 1;
- b) le firme, ratificazioni e accessioni previste nell'articolo 39;
- c) le dichiarazioni e le notificazioni previste nell'articolo 40;
- d) le riserve fatte o ritirate conformemente all'articolo 42;
- e) la data d'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all' articolo 43;
- f) le disdette e le notificazioni previste nell'articolo 44;
- g) le domande di revisione previste nell'articolo 45.

*In fede di che*, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato, in nome dei loro rispettivi Governi, la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il 28 luglio mille novecento cinquant'uno, in un solo esemplare, i cui testi inglese e francese fanno parimente fede, e che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; copie certificate conformi saranno mandate a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati nell'articolo 39.

(Seguono le firme)

## **Allegato**

### Paragrafo 1

1. Il titolo di viaggio previsto dall'articolo 28 della Convenzione dev'essere conforme al modello unito<sup>5</sup>.

2. Esso dev'essere compilato in almeno due lingue, di cui una dev'essere la lingua inglese o francese.

#### Paragrafo 2

Con riserva dei regolamenti dei paesi che rilasciano il titolo di viaggio, i figli possono essere indicati nel titolo di un genitore o, eccezionalmente, di un altro rifugiato adulto

### Paragrafo 3

Le tasse riscosse per il rilascio dei titolo di viaggio non devono essere superiori alla tassa minima prevista per i passaporti nazionali.

## Paragrafo 4

Con riserva di casi speciali o eccezionali, il titolo è rilasciato per il più gran numero possibile di paesi.

## Paragrafo 5

La durata di validità dei titolo è di un anno o di due anni, a scelta dell'autorità che lo rilascia.

### Paragrafo 6

- 1. Per il rinnovamento del titolo o il prolungamento della sua validità è competente l'autorità che l'ha rilasciato fintanto che il titolare non si è stabilito regolarmente in un altro territorio e risiede regolarmente sul territorio di detta autorità. Nelle medesime condizioni, l'autorità che ha rilasciato il titolo scaduto è competente per l'allestimento di un nuovo titolo.
- 2. I rappresentanti diplomatici o consolari, a ciò specialmente autorizzati, possono prolungare, per un periodo non superiore a sei mesi, la validità dei titoli di viaggio rilasciati dai loro Governi.
- 3. Gli Stati Contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di rinnovare o di prolungare la validità dei titoli di viaggio o di rilasciare nuovi titoli ai rifugiati che non risiedono più regolarmente sul loro territorio se essi non possono ottenere un titolo di viaggio dal paese della loro residenza regolare.

### Paragrafo 7

Gli Stati Contraenti riconosceranno la validità dei titoli rilasciati conformemente alle disposizioni dell'articolo 28 della presente Convenzione.

<sup>5</sup> Non pubblicato nella RU.

## Paragrafo 8

Le autorità competenti del paese nel quale il rifugiato desidera recarsi devono, se sono disposte a permettergli l'entrata, apporre il loro visto sul titolo di viaggio del rifugiato, sempreché un visto sia necessario.

## Paragrafo 9

- 1. Gli Stati Contraenti s'impegnano a rilasciare visti di transito ai rifugiati che hanno ottenuto il visto di un territorio di destinazione finale.
- 2. Il rilascio di siffatti visti può essere rifiutato per i motivi che possono giustificare il rifiuto di un visto agli stranieri in generale.

## Paragrafo 10

Le tasse per il rilascio di visti d'uscita, d'entrata o di transito non devono superare la tariffa minima applicabile ai visti di passaporti stranieri.

## Paragrafo 11

Se un rifugiato cambia il luogo di residenza e si stabilisce regolarmente nel territorio di un altro Stato Contraente, il rilascio di un nuovo titolo conformemente all'articolo 28 della Convenzione spetta all'autorità competente di detto territorio; il rifugiato può presentarle una domanda in questo senso.

### Paragrafo 12

L'autorità che rilascia un nuovo titolo è tenuta a ritirare il titolo scaduto e a rimandarlo al paese che l'ha rilasciato se nel documento scaduto è specificato che il titolo dev'essere restituito al paese che l'ha rilasciato; in caso contrario, l'autorità che rilascia il nuovo titolo deve ritirare e annullare quello scaduto.

### Paragrafo 13

- 1. Ciascuno Stato Contraente s'impegna a permettere al titolare di un titolo di viaggio rilasciato da detto Stato conformemente all'articolo 28 della Convenzione di ritornare sul suo territorio in ogni tempo durante la validità dei titolo.
- 2. Con riserva delle disposizioni del numero 1, uno Stato Contraente può esigere che il titolare del documento si sottoponga a tutte le condizioni che possono essere imposte alle persone che escono dal paese o che vi rientrano.
- 3. Gli Stati Contraenti si riservano la possibilità, in casi eccezionali o quando il permesso di soggiorno dei rifugiato sia valido per un periodo determinato, di limitare, all'atto del rilascio del titolo, il periodo durante il quale il rifugiato potrà rientrare nel paese; tale periodo non può tuttavia essere inferiore a tre mesi.

### Paragrafo 14

Con la sola riserva delle prescrizioni del paragrafo 13, le disposizioni del presente allegato non pregiudicano in nessun modo le leggi e i regolamenti che disciplinano, nei territori degli Stati Contraenti le condizioni d'entrata, di transito, di soggiorno, di domicilio e d'uscita.

## Paragrafo 15

Il rilascio dei titolo, come pure le iscrizioni che vi sono contenute, non determinano ne pregiudicano lo statuto del detentore, in particolare per quanto concerne la sua cittadinanza.

# Paragrafo 16

Il rilascio del titolo non conferisce al titolare diritto alcuno alla protezione dei rappresentanti diplomatici e consolari dello Stato che rilascia il titolo, e non conferisce a questi rappresentanti un diritto di protezione.

# Campo d'applicazione il 22 febbraio 2006

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan* a	30 agosto	2005 A	28 novembre	2005
Albania <sup>a</sup>	18 agosto	1992 A	16 novembre	1992
Algeriaa	21 febbraio	1963	3 luglio	1962
Angola* <sup>a</sup>	23 giugno	1981 A	21 settembre	1981
Antigua e Barbuda <sup>a</sup>	7 settembre	1995 A	6 dicembre	1995
Argentina <sup>a</sup>	15 novembre	1961 A	13 febbraio	1962
Armenia <sup>a</sup>	6 luglio	1993 A	4 ottobre	1993
Australia <sup>a</sup>	22 gennaio	1954 A	22 aprile	1954
Isola di Norfolk	22 gennaio	1954 A	22 gennaio	1954
Nauru	22 gennaio	1954 A	22 gennaio	1954
Papua-Nuova Guinea	22 gennaio	1954 A	22 gennaio	1954
Austria* <sup>a</sup>	1° novembre	1954	31 gennaio	1955
Azerbaigiana	12 febbraio	1993 A	13 maggio	1993
Bahamas* <sup>a</sup>	15 settembre	1993 A	14 dicembre	1993
Belarusa	23 agosto	2001 A	21 novembre	2001
Belgio* ** a	22 luglio	1953	22 aprile	1954
Belizea	27 giugno	1990 A	25 settembre	1990
Benina	4 aprile	1962	1° agosto	1960
Bolivia <sup>a</sup>	9 febbraio	1982 A	10 maggio	1982
Bosnia e Erzegovina <sup>a</sup>	1° settembre	1993 S	6 marzo	1992
Botswana* a	6 gennaio	1969 A	6 aprile	1969
Brasile* a	16 novembre	1960	14 febbraio	1961
Bulgariaa	12 maggio	1993 A	10 agosto	1993
Burkina Faso <sup>a</sup>	18 giugno	1980 A	16 settembre	1980
Burundia	19 luglio	1963 A	17 ottobre	1963
Cambogia	15 ottobre	1992 A	13 gennaio	1993
Cameruna	23 ottobre	1961	1° gennaio	1960
Canada* a	4 giugno	1969 A	2 settembre	1969
Ciada	19 agosto	1981 A	17 novembre	1981
Cile* a	28 gennaio	1972 A	27 aprile	1972
Cina* a	24 settembre	1982 A	23 dicembre	1982
Macao <sup>a b</sup>	3 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro* <sup>a</sup>	16 maggio	1963	16 agosto	1960
Colombiaa	10 ottobre	1961	8 gennaio	1962
Congo (Brazzaville) a	15 ottobre	1962	15 agosto	1960
Congo (Kinshasa) a	19 luglio	1965 A	17 ottobre	1965
Corea (Sud)* a	3 dicembre	1992 A	3 marzo	1993
Costa Rica <sup>a</sup>	28 marzo	1978 A	26 giugno	1978
Côte d'Ivoire <sup>a</sup>	8 dicembre	1961	7 agosto	1960
Croazia <sup>a</sup>	12 ottobre	1992 S	8 ottobre	1991
Danimarca* a	4 dicembre	1952	22 aprile	1954
Groenlandia*	4 dicembre	1952 A	4 dicembre	1952

Ecuador* a 17 agosto 1955 A 15 novembre 1955 Egitto* a 22 maggio 1981 A 20 agosto 1981 El Salvadora 28 aprile 1983 A 27 luglio 1983 Estonia* a 10 aprile 1997 A 9 luglio 1993 Etiopia* a 10 novembre 1969 A 8 febbraio 1970 Figi* a 12 giugno 1972 10 ottobre 1970 Figi* a 12 giugno 1972 10 ottobre 1970 Filippine* a 22 luglio 1981 A 20 ottobre 1981 Filippine* a 22 luglio 1981 A 20 ottobre 1981 Filippine* a 22 luglio 1984 A 26 ottobre 1981 Colonie, i paesi protetti e i territori dipendenti dal Ministero ri dipendenti dal Ministero francese delle colonie 23 giugno 1954 A 23 giugno 1954 Gambia* a 7 settembre 1966 I 8 febbraio 1965 Georgia* a 9 agosto 1999 A 7 novembre 1999 Germania* *** a 1° dicembre 1953 22 aprile 1954 Giapponea 3 ottobre 1981 A 1° gennaio 1963 Giamaica* a 30 luglio 1964 6 agosto 1962 Giapponea 3 ottobre 1981 A 1° gennaio 1982 Gibutia* 9 agosto 1977 S 27 giugno 1977 Grecia* a 5 aprile 1960 4 luglio 1960 Guatemala* a 22 settembre 1983 A 21 dicembre 1983 Giunea-Bissau* 11 febbraio 1965 2 ottobre 1983 Guinea-Bissau* 11 febbraio 1965 2 ottobre 1985 Guinea-Bissau* 11 febbraio 1965 2 ottobre 1985 Guinea-Bissau* 11 febbraio 1976 A 21 giugno 1976 Haiti* 29 novembre 1954 A 26 febbraio 1956 Israele* a 1° ottobre 1954 A 26 febbraio 1956 Israele* a 1° ottobre 1954 A 26 febbraio 1956 Israele* a 1° ottobre 1954 A 26 febbraio 1956 Israele* a 1° ottobre 1954 A 26 febbraio 1956 Israele* a 1° ottobre 1954 A 26 febbraio 1956 Israele* a 1° ottobre 1954 A 26 febbraio 1956 Israele* a 1° ottobre 1954 A 26 febbraio 1956 Israele* a 1° ottobre 1954 A 26 febbraio 1956 Israele* a 1° ottobre 1954 A 27 febbraio 1955 Islanda* A 29 novembre 1955 A 28 febbraio 1956 Israele* a 1° ottobre 1954 A 26 febbraio 1956 Israele* a 1° ottobre 1954 A 26 febbraio 1956 Israele* a 1° ottobre 1954 A 26 febbraio 1956 Israele* a 1° ottobre 1954 A 27 febbraio 1955 Islaela* a 15 novembre 1955 A 28 febbraio 1956 Islaela* a 15 novembre 1955 A 29 febbraio 1955 Islaela* a 15 novembre 1954 A 29 ottobre 1995 A 29 ottobre 1995 A 29 ottobre 1995 A 29 ottobre 1995	Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Egitto* a 22 maggio 1981 A 20 agosto 1981 El Salvadora 28 aprile 1983 A 27 luglio 1983 Estonia* a 10 aprile 1997 A 9 luglio 1997 Etiopia* a 10 novembre 1969 A 8 febbraio 1970 Figi* a 12 giugno 1972 10 ottobre 1970 Figi* a 12 giugno 1972 10 ottobre 1970 Filippine* a 22 luglio 1981 A 20 ottobre 1981 Finlandia* a 10 ottobre 1968 A 8 gennaio 1969 Francia*** a 23 giugno 1954 21 settembre 1954 Colonie, i paesi protetti e i territori dipendenti dal Ministero francese delle colonie 23 giugno 1954 21 settembre 1954 Gabona 27 aprile 1964 A 26 luglio 1964 Gambia* a 7 settembre 1966 18 febbraio 1965 Georgia* a 9 agosto 1999 A 7 novembre 1999 Germania*** a 10 dicembre 1953 22 aprile 1954 Ghanaa 18 marzo 1963 A 16 giugno 1963 Giamaica* a 30 luglio 1964 6 agosto 1962 Giapponea 3 ottobre 1981 A 1° gennaio 1982 Gibutia 9 agosto 1977 S 27 giugno 1973 Grecia* a 22 settembre 1966 4 luglio 1960 Guatemala* a 22 settembre 1965 2 ottobre 1983 A 21 dicembre 1984 A 24 dicembre 1984 A 24 dicembre 1984 A 24 dicembre 1985 A 28 febbraio 1986 A 28 maggio 1986 A 29 novembre 1954 A 29 dicembre 1955 A 28 febbraio 1955 A 28 febbraio 1955 A 28 febbraio 1955 A 28 febbraio 1955 A	Dominica <sup>a</sup>	17 febbraio	1994 A	18 maggio	1994
Egitto* a 22 maggio 1981 A 20 agosto 1981 El Salvadora 28 aprile 1987 A 27 luglio 1983 Estonia* a 10 aprile 1997 A 9 luglio 1997 Etiopia* a 10 novembre 1969 A 8 febbraio 1970 Figi* a 12 giugno 1972 10 ottobre 1970 Figi* a 12 giugno 1972 10 ottobre 1970 Filippine* a 22 luglio 1981 A 20 ottobre 1981 Finlandia* a 10 ottobre 1968 A 8 gennaio 1969 Francia*** a 23 giugno 1954 21 settembre 1954 Colonie, i paesi protetti e i territori dipendenti dal Ministero francese delle colonie 23 giugno 1954 21 settembre 1954 Gabona 27 aprile 1964 A 26 luglio 1964 Gambia* a 7 settembre 1966 18 febbraio 1965 Georgia* a 9 agosto 1999 A 7 novembre 1999 Germania*** a 1° dicembre 1953 22 aprile 1954 Giapponea 18 marzo 1963 A 16 giugno 1963 Giamaica* a 30 luglio 1964 6 agosto 1962 Giapponea 3 ottobre 1981 A 1° gennaio 1982 Gibutia 9 agosto 1977 S 27 giugno 1977 Grecia* a 5 aprile 1960 4 luglio 1960 Guatemala* a 22 settembre 1965 2 ottobre 1988 Giinea equatorialea 7 febbraio 1965 A 21 dicembre 1983 A 21 dicembre 1983 Giinea equatorialea 7 febbraio 1976 A 11 maggio 1976 Guinea-Bissaua 11 febbraio 1976 A 21 dicembre 1983 A 21 dicembre 1983 Giinea equatorialea 7 febbraio 1976 A 21 giugno 1976 A 21 dicembre 1984 A 24 dicembre 1984 A 24 dicembre 1985 A 28 febbraio 1986 Kazakstana 15 gennaio 1994 A 24 dicembre 1984 A 25 settembre 1984 A 26 ottobre 1976 A 27 febbraio 1976 A 27 febbraio 1976 A 27 febbraio 1976 A 28 febbraio 1955 A 29 ottobre 1954 A 29 ott	Ecuador* a	17 agosto	1955 A	15 novembre	1955
Estonia* a 10 aprile 1997 A 9 luglio 1997 Etiopia* a 10 novembre 1969 A 8 febbraio 1970 Figi* a 12 giugno 1972 10 ottobre 1970 Figi* a 12 giugno 1972 10 ottobre 1970 Filippine* a 22 luglio 1981 A 20 ottobre 1981 Filipandia* a 10 ottobre 1968 A 8 gennaio 1969 Francia* ** a 23 giugno 1954 21 settembre 1954 Colonie, i paesi protetti e i territori dipendenti dal Ministero francese delle colonie 23 giugno 1954 A 23 giugno 1954 Gabona 27 aprile 1964 A 26 luglio 1964 Gambia* a 7 settembre 1966 18 febbraio 1965 Georgia* a 9 agosto 1999 A 7 novembre 1999 Germania* ** a 1° dicembre 1953 22 aprile 1954 Ghanaa 18 marzo 1963 A 16 giugno 1963 Giamaica* a 30 luglio 1964 6 agosto 1962 Giapponea 3 ottobre 1981 A 1° gennaio 1982 Gibutia 9 agosto 1977 S 27 giugno 1977 Grecia* a 5 aprile 1960 4 luglio 1960 Guatemala* a 22 settembre 1983 A 21 dicembre 1983 Guinea equatorialea 7 febbraio 1986 A 8 maggio 1976 A 11 maggio 1976 Haitia 25 settembre 1984 A 24 dicembre 1983 Guinea equatorialea 7 febbraio 1986 A 8 maggio 1976 A 11 maggio 1976 Haitia 25 settembre 1984 A 24 dicembre 1984 Honduras* a 28 luglio 1976 A 26 ottobre 1984 Honduras* a 29 novembre 1955 A 28 febbraio 1957 Islandaa 30 novembre 1954 A 26 ottobre 1954 A 27 febbraio 1957 A 27 giugno 1992 Kenyaa 16 maggio 1964 A 6 gennaio 1995 A 27 febbraio 1956 Kazakstana 15 gennaio 1999 A 15 aprile 1990 Kenyaa 16 maggio 1964 A 13 gennaio 1955 Kazakstana 15 gennaio 1999 A 15 aprile 1990 Kenyaa 16 maggio 1964 A 13 gennaio 1955 Lietohra 1957 A 29 ottobre 1954 A 13 gennaio 1956 Lietohraia 18 gennaio 1997 A 29 ottobre 1997 A 29 ottobre 1995 A 21 giugno 1995 Kenyaa 16 maggio 1967 A 26 ottobre 1954 A 26 ottobre 1954 A 27 febbraio 1957 A 29 ottobre 1955 A 28 febbraio 1956 A 27 febbraio 1957 A 29 ottobre 1954 A 13 gennaio 1956 A 27 febbraio 1957 A 29 ottobre 1955 A 28 febbraio 1956 A 27 febbraio 1957 A 29 ottobre 1954 A 13 gennaio 1956 A 25 ottobre 1954 A 15 aprile 1990 A 15 apri	Egitto* a	-	1981 A	20 agosto	1981
Etiopia* a         10 novembre         1969 A         8 febbraio         1970           Figi* a         12 giugno         1972         10 ottobre         1970           Figi* a         12 giugno         1972         10 ottobre         1978           Filippine* a         22 luglio         1981 A         20 ottobre         1978           Finlandia* a         10 ottobre         1968 A         8 gennaio         1969           Francia* ** a         23 giugno         1954         21 settembre         1954           Colonie, i paesi protetti e i territorri dipendenti dal Ministero francese delle colonie         23 giugno         1954 A         23 giugno         1954           Gabona*         27 aprile         1964 A         26 luglio         1964           Gabona*         7 settembre         1966         18 febbraio         1965           Georgia* a         9 agosto         1999 A         7 novembre         1965           Georgia* a         9 agosto         1999 A         7 novembre         1953           Geranaia**         10 dicembre         1953         22 parile         1954           Ghanaa         18 marzo         1963 A         16 giugno         1963           Giamaica**** a         30 lug	El Salvadora	28 aprile	1983 A	27 luglio	1983
Etiopia* a         10 novembre         1969 A         8 febbraio         1970           Figi* a         12 giugno         1972         10 ottobre         1970           Figi* a         12 giugno         1972         10 ottobre         1978           Filippine* a         22 luglio         1981 A         20 ottobre         1978           Finlandia* a         10 ottobre         1968 A         8 gennaio         1969           Francia* ** a         23 giugno         1954         21 settembre         1954           Colonie, i paesi protetti e i territorri dipendenti dal Ministero francese delle colonie         23 giugno         1954 A         23 giugno         1954           Gabona*         27 aprile         1964 A         26 luglio         1964           Gabona*         7 settembre         1966         18 febbraio         1965           Georgia* a         9 agosto         1999 A         7 novembre         1965           Georgia* a         9 agosto         1999 A         7 novembre         1953           Geranaia**         10 dicembre         1953         22 parile         1954           Ghanaa         18 marzo         1963 A         16 giugno         1963           Giamaica**** a         30 lug	Estonia* a	10 aprile	1997 A	9 luglio	1997
Filippine* a 22 luglio 1981 A 20 ottobre 1981 Finlandia* a 10 ottobre 1968 A 8 gennaio 1969 Francia*** a 23 giugno 1954 21 settembre 1954 Colonie, i paesi protetti e i territori dipendenti dal Ministero francese delle colonie 23 giugno 1954 A 23 giugno 1954 Gabona 27 aprile 1964 A 26 luglio 1964 Gambia* a 7 settembre 1966 18 febbraio 1965 Georgia* a 9 agosto 1999 A 7 novembre 1999 Germania*** a 1° dicembre 1953 22 aprile 1954 Ghanaa 18 marzo 1963 A 16 giugno 1963 Giamaica* a 30 luglio 1964 6 agosto 1962 Giapponea 3 ottobre 1981 A 1° gennaio 1982 Gibutia 9 agosto 1977 S 27 giugno 1976 Grecia* a 5 aprile 1960 4 luglio 1966 Guinea equatorialea 7 febbraio 1965 2 ottobre 1958 Guinea equatorialea 7 febbraio 1976 A 11 maggio 1976 A 11 maggio 1976 A 11 maggio 1976 A 21 giugno 1976 Irlanda* a 22 settembre 1984 A 24 dicembre 1984 Honduras* a 23 marzo 1992 A 21 giugno 1992 Iran* a 28 luglio 1976 A 26 ottobre 1976 Irlanda* a 29 novembre 1954 A 26 febbraio 1955 A 28 febbraio 1956 Kazakstana 15 gennaio 1999 A 15 aprile 1999 Keryaa 16 maggio 1986 A 14 agosto 1965 Kirghizistana 15 ottobre 1954 A 29 ottobre 1954 A 29 ottobre 1955 A 28 febbraio 1955 A 28 febbraio 1955 Kazakstana 15 gennaio 1999 A 15 aprile 1999 Lesothoa 14 maggio 1981 A 12 agosto 1965 Kirghizistana 8 ottobre 1996 A 6 gennaio 1995 Lesothoa 14 maggio 1981 A 12 agosto 1965 Kirghizistana 15 ottobre 1954 A 29 ottobre 1954 Liberiaa 15 ottobre 1964 A 13 gennaio 1965 Liechtenstein* a 8 marzo 1957 6 giugno 1957 Lussemburgo*** a 23 luglio 1957 A 27 luglio 1997 Lussemburgo*** a 23 luglio 1954 S 22 aprile 1954 Macedoniaa 1994 S 17 settembre 1991 Macedoniaa 1994 S 17 settembre 1991 Macedoniaa 1994 S 17 settembre 1991		10 novembre	1969 A	8 febbraio	1970
Filippine* a 22 luglio 1981 A 20 ottobre 1981 Finlandia* a 10 ottobre 1968 A 8 gennaio 1969 Francia*** a 23 giugno 1954 21 settembre 1954 Colonie, i paesi protetti e i territori dipendenti dal Ministero francese delle colonie 23 giugno 1954 A 23 giugno 1954 Gambia* a 7 settembre 1966 18 febbraio 1965 Georgia* a 9 agosto 1999 A 7 novembre 1999 Germania*** a 1° dicembre 1953 22 aprile 1954 Ghana* 18 marzo 1963 A 16 giugno 1963 Giamaica* a 30 luglio 1964 6 agosto 1962 Giappone* 3 ottobre 1981 A 1° gennaio 1982 Gibutia 9 agosto 1977 S 27 giugno 1983 Guatemala** a 22 settembre 1966 4 luglio 1966 Guatemala* a 22 settembre 1965 2 ottobre 1983 Guinea equatoriale* 7 febbraio 1976 A 11 maggio 1976 Guinea-Bissau* 11 febbraio 1976 A 21 giugno 1976 Haiti* 25 settembre 1984 A 24 dicembre 1984 Guinea* 28 luglio 1976 A 26 ottobre 1976 Irlanda* 29 novembre 1955 A 28 febbraio 1955 A 28 febbraio 1955 A 28 febbraio 1955 Kazakstan* 15 gennaio 1999 A 15 aprile 1999 Kerya* 16 maggio 1981 Lettonia* a 11 luglio 1997 A 29 ottobre 1958 Kazakstan* 15 gennaio 1981 A 12 agosto 1965 Liechtenstein* a 8 marzo 1957 A 29 ottobre 1954 Lussemburgo*** a 23 luglio 1976 A 13 gennaio 1965 Liechtenstein** a 8 marzo 1957 A 29 ottobre 1954 Lussemburgo*** a 23 luglio 1997 A 29 ottobre 1997 Lussemburgo*** a 23 luglio 1997 A 29 ottobre 1997 Lussemburgo*** a 23 luglio 1953 A 22 aprile 1954 Macedonia* 18 gennaio 1994 S 17 settembre 1994 Macedonia* 1997 B 1954 Macedonia* 1997 B 1954 Macedonia* 1997 A 27 luglio 1997 Lussemburgo*** a 23 luglio 1954 A 25 quipno 1955 A 28 febbraio 1957 Lussemburgo*** a 23 luglio 1954 A 27 febbraio 1955 A 28 febbraio 1955 A 28 aprile 1957 A 29 ottobre 1957 A 29 ottobre 1958 A 25 quipno 1957 A 29 ottobre 1957 A 25 quipno 1955 A 28 aprile 1957 A 25 quipno 1957 A 25 quipno 1957 A 25 quipno 1957 A 25 quipno 1955 A 28 aprile 1957 A 25 quipno 1957 A 25 q	Figi <sup>*</sup> a	12 giugno	1972	10 ottobre	1970
Finlandia* a 10 ottobre 1968 A 8 gennaio 1969 Francia*** a 23 giugno 1954 21 settembre 1954 Colonie, i paesi protetti e i territori dipendenti dal Ministero francese delle colonie 23 giugno 1954 A 23 giugno 1954 Gabona 27 aprile 1964 A 26 luglio 1964 Gambia* a 7 settembre 1966 18 febbraio 1965 Georgia* a 9 agosto 1999 A 7 novembre 1996 Germania*** a 1º dicembre 1953 22 aprile 1954 Ghanaa 18 marzo 1963 A 16 giugno 1963 Giamaica* a 30 luglio 1964 6 agosto 1962 Giapponea 3 ottobre 1981 A 1º gennaio 1982 Gibutia 9 agosto 1977 S 27 giugno 1977 Grecia* a 22 settembre 1983 A 21 dicembre 1983 Guineaa 22 settembre 1983 A 21 dicembre 1983 Guineae quatorialea 7 febbraio 1986 A 8 maggio 1986 Guinea-Bissaua 11 febbraio 1976 A 11 maggio 1976 Haitia 25 settembre 1984 A 24 dicembre 1984 Honduras* a 23 marzo 1992 A 21 giugno 1992 Iran* a 28 luglio 1976 A 26 ottobre 1976 Irlanda* a 29 novembre 1955 A 28 febbraio 1957 Islandaa 15 novembre 1954 A 30 dicembre 1955 Kazakstana 15 gennaio 1999 A 15 aprile 1999 Kenyaa 16 maggio 1967 A 29 ottobre 1958 Kazakstana 15 gennaio 1999 A 15 aprile 1999 Lesothoa 14 maggio 1964 A 13 gennaio 1965 Liechtenstein* a 8 marzo 1957 6 giugno 1995 Liberiaa 15 ottobre 1964 A 13 gennaio 1965 Liechtenstein* a 8 marzo 1957 6 giugno 1995 Liberiaa 15 ottobre 1964 A 13 gennaio 1965 Liechtenstein* a 8 marzo 1957 6 giugno 1995 Lituaniaa 28 aprile 1997 A 27 luglio 1997 Lituaniaa 18 gennaio 1998 S 17 settembre 1994 Macedonia* 18 gennaio 1994 S 17 settembre 1991	Filippine* a		1981 A	20 ottobre	1981
Francia* ** a			1968 A	8 gennaio	1969
Colonie, i paesi protetti e i territori dipendenti dal Ministero francese delle colonie 23 giugno 1954 A 23 giugno 1964 Gabona 27 aprile 1964 A 26 luglio 1964 Gambia* a 7 settembre 1966 18 febbraio 1965 Georgia* a 9 agosto 1999 A 7 novembre 1999 Germania*** a 1° dicembre 1953 22 aprile 1954 Ghana 18 marzo 1963 A 16 giugno 1963 Giamaica* a 30 luglio 1964 6 agosto 1992 Giapponea 3 ottobre 1981 A 1° gennaio 1982 Gibutia 9 agosto 1977 S 27 giugno 1977 Grecia* a 5 aprile 1960 4 luglio 1960 Guatemala* a 22 settembre 1983 A 21 dicembre 1983 Guinea-Bissaua 11 febbraio 1976 A 11 maggio 1976 A 12 febbraio 1956 Israele* a 1° ottobre 1954 A 28 febbraio 1956 Israele* a 1° ottobre 1954 A 28 febbraio 1956 Israele* a 1° ottobre 1954 A 28 febbraio 1956 Israele* a 1° ottobre 1954 A 28 febbraio 1955 Kazakstana 15 gennaio 1996 A 6 gennaio 1995 Lesothoa 14 maggio 1981 A 12 agosto 1981 Lettonia* a 31 luglio 1997 A 29 ottobre 1997 Lesothoa 14 maggio 1981 A 12 agosto 1981 Lettonia* a 31 luglio 1997 A 29 ottobre 1997 Lesothoa 14 maggio 1957 6 giugno 1955 Gignnoi 1957 6 giugno 1955 A 28 febbraio 1956 A 25 parile 1995 A	Francia* ** a	23 giugno	1954		1954
ri dipendenti dal Ministero francese delle colonie 23 giugno 1954 A 23 giugno 1964 Gabona 27 aprile 1964 A 26 luglio 1964 Gambia* a 7 settembre 1966 18 febbraio 1965 Georgia* a 9 agosto 1999 A 7 novembre 1999 Germania*** a 1° dicembre 1953 22 aprile 1954 Ghanaa 18 marzo 1963 A 16 giugno 1963 Giamaica* a 30 luglio 1964 6 agosto 1962 Giapponea 3 ottobre 1981 A 1° gennaio 1982 Gibutia 9 agosto 1977 S 27 giugno 1977 Grecia* a 5 aprile 1960 4 luglio 1960 4 luglio 1960 Guatemala* a 22 settembre 1983 A 21 dicembre 1983 Guinea equatorialea 7 febbraio 1986 A 8 maggio 1986 Guinea-Bissaua 11 febbraio 1976 A 11 maggio 1976 Haitia 25 settembre 1984 A 24 dicembre 1984 Honduras* a 23 marzo 1992 A 21 giugno 1992 Iran* a 28 luglio 1976 A 26 ottobre 1976 Irlanda* a 29 novembre 1955 A 28 febbraio 1955 Islandaa 30 novembre 1955 A 28 febbraio 1956 Kazakstana 15 novembre 1954 30 dicembre 1954 Kazakstana 15 novembre 1954 30 dicembre 1954 Kazakstana 15 novembre 1954 30 dicembre 1954 Kazakstana 15 gennaio 1999 A 15 aprile 1999 Kenyaa 16 maggio 1981 A 12 agosto 1997 Lesothoa 14 maggio 1981 A 12 agosto 1997 Lesothoa 14 maggio 1997 A 29 ottobre 1997 Liberiaa 18 gennaio 1997 A 27 luglio 1997 Lussemburgo*** a 23 luglio 1953 22 aprile 1954 Macedoniaa 18 gennaio 1994 S 17 settembre 1954 Macedoniaa 18 gennaio 1994 S 17 settembre 1954 Macedoniaa 18 gennaio 1994 S 17 settembre 1991	Colonie, i paesi protetti e i territ				
francese delle colonie         23 giugno         1954 A         23 giugno         1954 A         26 luglio         1964 A         26 luglio         1964 A         26 luglio         1964 A         26 luglio         1964 A         26 luglio         1966 B         18 febbraio         1965 B         1966 B         18 febbraio         1966 B         18 febbraio         1966 B         18 febbraio         1965 B         20 giugno         1967 B         1966 B					
Gabona         27 aprile         1964 A         26 luglio         1964 Gambia* a         1966 I8 febbraio         1965 I8 febbraio         1969 I8 Febbraio         1999 I8 Febbraio         1999 I8 Febbraio         1999 I8 Febbraio         1960 I8 Febbraio         1961 I8 Febbraio         1963 I8 Febbraio         1964 I8 febbraio         1963 I8 Febbraio         1964 I8 Febbraio         1963 I8 Febbraio         1964 I8 Febbraio         1964 I8 Febbraio         1964 I8 Febbraio         1965 I8 Febbraio         1976 I8 Febbraio         1976 I8 Febbraio         1976 I8 Febbraio         1960 I8 Febbraio         1960 I8 Febbraio         1960 I8 Febbraio         1960 I8 Febbraio         1965 I8 Febbraio         1965 I8 Febbraio         1965 I8 Febbraio         1965 I8 Febbraio         1966 II Febbraio         1976 II I8 Febbraio         1	francese delle colonie	23 giugno	1954 A	23 giugno	1954
Georgia* a         9 agosto         1999 A         7 novembre         1999 Germania*** a         1° dicembre         1953         22 aprile         1954           Ghanaa         18 marzo         1963 A         16 giugno         1963         1962         1962         1962         1962         20         1962         20         1962         20         1962         20         1976         1976         1976         1963         21         1960         4         1960         1963         22         1960         1963         23         1960         1963         23         1960         1963         23         1960         1963         23         1960         1963         1963         1963         1963	Gabona	27 aprile	1964 A	26 luglio	1964
Germania*** a 1° dicembre 1953 22 aprile 1954 Ghana* 18 marzo 1963 A 16 giugno 1963 Giamaica** a 30 luglio 1964 6 agosto 1962 Giappone* 3 ottobre 1981 A 1° gennaio 1982 Gibutia 9 agosto 1977 S 27 giugno 1977 Grecia** a 5 aprile 1960 4 luglio 1960 Guatemala** a 22 settembre 1983 A 21 dicembre 1983 Guinea* a 28 dicembre 1965 2 ottobre 1958 Guinea equatoriale* a 7 febbraio 1986 A 8 maggio 1986 Guinea-Bissau* 11 febbraio 1976 A 11 maggio 1976 Haitia* 25 settembre 1984 A 24 dicembre 1984 Honduras** a 23 marzo 1992 A 21 giugno 1992 Iran** a 28 luglio 1976 A 26 ottobre 1976 Irlanda** a 29 novembre 1955 A 28 febbraio 1957 Islanda* a 10 ottobre 1954 30 dicembre 1954 Italia** a 15 novembre 1954 30 dicembre 1954 Italia** a 15 novembre 1954 30 dicembre 1955 Kazakstan* 15 gennaio 1999 A 15 aprile 1999 Kenya* 16 maggio 1966 A 14 agosto 1966 Kirghizistan* 8 ottobre 1996 A 6 gennaio 1997 Lesotho* 1997 A 29 ottobre 1997 Liberia* 18 marzo 1997 A 27 luglio 1997 Lussemburgo*** a 28 luglio 1953 22 aprile 1955 Lituania* 28 aprile 1997 A 27 luglio 1997 Lussemburgo*** a 23 luglio 1953 22 aprile 1954 Macedonia* 18 gennaio 1994 S 17 settembre 1991	Gambia* a	7 settembre	1966	18 febbraio	1965
Ghana <sup>a</sup> 18 marzo         1963 A         16 giugno         1963 Giamaica* a         1962 Giapnone         1964 Giapoto         6 agosto         1962 Giapone         1981 A         1° gennaio         1982 Gibutia         1982 Gibutia         1982 Gibutia         1982 Gibutia         1977 S         27 giugno         1977 Grecia* a         27 giugno         1977 S         27 giugno         1976 A         21 dicembre         1983 A         21 dicembre         1984 A         22 ottobre         1986 A         8 maggio         1986 A         8 maggio         1986 A         8 maggio         1986 A         8 maggio         1986 A         21 dicembre         1984 A         24 dicembre         1984 A         24 dicembre         1984 A         24 dicembre         1984 A         24 giugno <td>Georgia* a</td> <td>9 agosto</td> <td>1999 A</td> <td>7 novembre</td> <td>1999</td>	Georgia* a	9 agosto	1999 A	7 novembre	1999
Ghana <sup>a</sup> 18 marzo         1963 A         16 giugno         1963 Giamaica* a         1962 Giapnone         1964 Giapoto         6 agosto         1962 Giapone         1981 A         1° gennaio         1982 Gibutia         1982 Gibutia         1982 Gibutia         1982 Gibutia         1977 S         27 giugno         1977 Grecia* a         27 giugno         1977 S         27 giugno         1976 A         21 dicembre         1983 A         21 dicembre         1984 A         22 ottobre         1986 A         8 maggio         1986 A         8 maggio         1986 A         8 maggio         1986 A         8 maggio         1986 A         21 dicembre         1984 A         24 dicembre         1984 A         24 dicembre         1984 A         24 dicembre         1984 A         24 giugno <td>Germania* ** a</td> <td>1° dicembre</td> <td>1953</td> <td>22 aprile</td> <td>1954</td>	Germania* ** a	1° dicembre	1953	22 aprile	1954
Giamaica* a         30 luglio         1964         6 agosto         1962           Giapponea         3 ottobre         1981 A         1° gennaio         1982           Gibutia         9 agosto         1977 S         27 giugno         1977           Grecia* a         5 aprile         1960         4 luglio         1960           Guinea*         22 settembre         1983 A         21 dicembre         1983           Guinea*         28 dicembre         1965         2 ottobre         1958           Guinea equatorialea         7 febbraio         1986 A         8 maggio         1986           Guinea-Bissaua         11 febbraio         1976 A         11 maggio         1976           Haitia         25 settembre         1984 A         24 dicembre         1984           Honduras* a         23 marzo         1992 A         21 giugno         1992           Iran* a         28 luglio         1976 A         26 ottobre         1976           Islanda* a         29 novembre         1955 A         28 febbraio         1957           Islanda* a         1° ottobre         1954         30 dicembre         1954           Islaila** a         1° ottobre         1954         30 dicembre         <		18 marzo	1963 A	•	1963
Giapponea         3 ottobre         1981 A         1° gennaio         1982           Gibutia         9 agosto         1977 S         27 giugno         1977           Grecia* a         5 aprile         1960         4 luglio         1960           Guineaa*         22 settembre         1983 A         21 dicembre         1983           Guinea*         28 dicembre         1965         2 ottobre         1958           Guinea equatorialea         7 febbraio         1986 A         8 maggio         1986           Guinea-Bissaua         11 febbraio         1976 A         11 maggio         1976           Haitia         25 settembre         1984 A         24 dicembre         1984           Honduras* a         23 marzo         1992 A         21 giugno         1992           Iran* a         28 luglio         1976 A         26 ottobre         1976           Irlanda* a         29 novembre         1956 A         27 febbraio         1957           Islanda* a         10 novembre         1955 A         28 febbraio         1956           Israele* a         1° ottobre         1954         30 dicembre         1954           Kenyaa*         15 gennaio         1999 A         15 aprile	Giamaica* a	30 luglio	1964	~ ~	1962
Gibutia         9 agosto         1977 S         27 giugno         1977 Grecia* a         1960         4 luglio         1960         Guatemala* a         1960         4 luglio         1960         Guatemala* a         22 settembre         1983 A         21 dicembre         1983         1986         20 ottobre         1983         1986         3 margio         1986         4 maggio         1984         24 dicembre         1984         4 dicembre         1984         4 maggio         1996         4 maggio         1966         4 maggio         1955         <	Giapponea	C	1981 A		1982
Grecia* a         5 aprile         1960         4 luglio         1960           Guatemala* a         22 settembre         1983 A         21 dicembre         1983           Guinea         28 dicembre         1965         2 ottobre         1958           Guinea equatorialea         7 febbraio         1986 A         8 maggio         1986           Guinea-Bissaua         11 febbraio         1976 A         11 maggio         1976           Haitia         25 settembre         1984 A         24 dicembre         1984           Honduras* a         23 marzo         1992 A         21 giugno         1992           Iran* a         28 luglio         1976 A         26 ottobre         1976           Irlanda* a         29 novembre         1956 A         27 febbraio         1957           Islanda* a         10 ottobre         1955 A         28 febbraio         1956           Israele* a         10 ottobre         1954         30 dicembre         1954           Islaia** a         15 gennaio         1999 A         15 aprile         1999           Kenya*         16 maggio         1966 A         14 agosto         1966           Kirghizistan*         8 ottobre         1996 A         6 gennaio <td>* *</td> <td></td> <td>1977 S</td> <td></td> <td>1977</td>	* *		1977 S		1977
Guatemala* a         22 settembre         1983 A         21 dicembre         1983 Guinea         1983 Guinea         1983 A         21 dicembre         1983 Guinea         1983 A         21 dicembre         1985 Guinea         20 ottobre         1958 Guinea equatorialea         7 febbraio         1986 A         8 maggio         1986 A         8 maggio         1986 A         11 maggio         1976 A         11 maggio         1976 A         11 maggio         1976 A         11 maggio         1976 A         24 dicembre         1984 A         24 dicembre         1995 A         26 ottobre         1976 A         26 ottobre         1976 A         27 febbraio         1957 A         28 febbraio         1955 A         28 febbraio         1955 A         28 febbraio         1955 A	Grecia* a	_	1960		1960
Guinea equatorialea         7 febbraio         1986 A         8 maggio         1986 Guinea-Bissaua         11 febbraio         1976 A         11 maggio         1976 A         24 dicembre         1984 A         24 dicembre         1994 A         26 ottobre         1997 A         26 ottobre         1976 A         26 ottobre         1976 A         26 ottobre         1957 A         28 febbraio         1955 A         28 febbraio         1956 A         27 febbraio         1955 A         28 febbraio         1956 A         13 febbraio         1955 A         28 febbraio         1956 A         14 maggio         196	Guatemala* a		1983 A	_	1983
Guinea-Bissaua         11 febbraio         1976 A         11 maggio         1976 A           Haitia         25 settembre         1984 A         24 dicembre         1984 A           Honduras* a         23 marzo         1992 A         21 giugno         1992 Iran* a           Iran* a         28 luglio         1976 A         26 ottobre         1976 Iranda* a           Irlanda* a         29 novembre         1956 A         27 febbraio         1957 Iranda* a           Islanda* a         30 novembre         1955 A         28 febbraio         1956 Iranda* a           Israele* a         1° ottobre         1954 A         30 dicembre         1954 Iranda* a           Israele* a         1° ottobre         1954 A         30 dicembre         1954 Iranda* a           Israele* a         1° ottobre         1954 A         13 febbraio         1955 Iranda* a           Kazakstana* a         15 gennaio         1999 A         15 aprile         1999 Iranda* a           Kenya* a         16 maggio         1966 A         14 agosto         1966 A           Kirghizistana* a         8 ottobre         1996 A         6 gennaio         1997 A           Lesothoa* a         14 maggio         1981 A         12 agosto         1981 A	Guineaa	28 dicembre	1965	2 ottobre	1958
Guinea-Bissaua       11 febbraio       1976 A       11 maggio       1976 A         Haitia       25 settembre       1984 A       24 dicembre       1984 A         Honduras* a       23 marzo       1992 A       21 giugno       1992 Iran* a         Iranda* a       28 luglio       1976 A       26 ottobre       1976 Iranda* a         Irlanda* a       29 novembre       1956 A       27 febbraio       1957 Iranda* a         Islanda* a       30 novembre       1955 A       28 febbraio       1956 Iranda* a         Israele* a       1° ottobre       1954 A       30 dicembre       1954 Iranda* a         Israele* a       1° ottobre       1954 A       30 dicembre       1954 Iranda* a         Israele* a       15 novembre       1954 A       13 febbraio       1955 Iranda* a         Kazakstana* a       15 gennaio       1999 A       15 aprile       1999 Iranda* a         Kenyaa* a       16 maggio       1966 A       14 agosto       1966 A         Kirghizistana* a       8 ottobre       1996 A       6 gennaio       1997 A         Lesothoa* a       14 maggio       1981 A       12 agosto       1981 A         Liberia* a       31 luglio       1997 A       29 ottobre       1997 A	Guinea equatorialea	7 febbraio	1986 A	8 maggio	1986
Honduras* a       23 marzo       1992 A       21 giugno       1992 Iran* a       1992 Iran* a       28 luglio       1976 A       26 ottobre       1976 Iranda* a       1976 A       26 ottobre       1976 A       26 ottobre       1976 A       26 ottobre       1976 A       26 ottobre       1977 Iranda* a       1970 I	•	11 febbraio	1976 A		1976
Iran* a       28 luglio       1976 A       26 ottobre       1976         Irlanda* a       29 novembre       1956 A       27 febbraio       1957         Islanda*       30 novembre       1955 A       28 febbraio       1956         Israele* a       1° ottobre       1954       30 dicembre       1954         Italia** a       15 novembre       1954       13 febbraio       1955         Kazakstan*       15 gennaio       1999 A       15 aprile       1999         Kenya*       16 maggio       1966 A       14 agosto       1966         Kirghizistan*       8 ottobre       1996 A       6 gennaio       1997         Lesotho*       14 maggio       1981 A       12 agosto       1981         Lettonia* a       31 luglio       1997 A       29 ottobre       1997         Liberia*       15 ottobre       1964 A       13 gennaio       1965         Liechtenstein* a       8 marzo       1957       6 giugno       1957         Lituania*       28 aprile       1997 A       27 luglio       1997         Lussemburgo**** a       23 luglio       1953       22 aprile       1954         Macedonia**       18 gennaio       1994 S       17 settemb	Haitia	25 settembre	1984 A	24 dicembre	1984
Iran* a       28 luglio       1976 A       26 ottobre       1976         Irlanda* a       29 novembre       1956 A       27 febbraio       1957         Islanda*       30 novembre       1955 A       28 febbraio       1956         Israele* a       1° ottobre       1954       30 dicembre       1954         Italia** a       15 novembre       1954       13 febbraio       1955         Kazakstan*       15 gennaio       1999 A       15 aprile       1999         Kenya*       16 maggio       1966 A       14 agosto       1966         Kirghizistan*       8 ottobre       1996 A       6 gennaio       1997         Lesotho*       14 maggio       1981 A       12 agosto       1981         Lettonia* a       31 luglio       1997 A       29 ottobre       1997         Liberia*       15 ottobre       1964 A       13 gennaio       1965         Liechtenstein* a       8 marzo       1957       6 giugno       1957         Lituania*       28 aprile       1997 A       27 luglio       1997         Lussemburgo**** a       23 luglio       1953       22 aprile       1954         Macedonia**       18 gennaio       1994 S       17 settemb	Honduras* a	23 marzo	1992 A	21 giugno	1992
Irlanda* a       29 novembre       1956 A       27 febbraio       1957         Islanda*       30 novembre       1955 A       28 febbraio       1956         Israele* a       1° ottobre       1954       30 dicembre       1954         Italia** a       15 novembre       1954       13 febbraio       1955         Kazakstan*       15 gennaio       1999 A       15 aprile       1999         Kenya*       16 maggio       1966 A       14 agosto       1966         Kirghizistan*       8 ottobre       1996 A       6 gennaio       1997         Lesotho*       14 maggio       1981 A       12 agosto       1981         Lettonia* a       31 luglio       1997 A       29 ottobre       1997         Liberia*       15 ottobre       1964 A       13 gennaio       1965         Liechtenstein* a       8 marzo       1957       6 giugno       1957         Lituania*       28 aprile       1997 A       27 luglio       1997         Lussemburgo**** a       23 luglio       1953       22 aprile       1954         Macedonia*       18 gennaio       1994 S       17 settembre       1991	Iran* a	28 luglio	1976 A		1976
Israele* a         1° ottobre         1954         30 dicembre         1954           Italia** a         15 novembre         1954         13 febbraio         1955           Kazakstana         15 gennaio         1999 A         15 aprile         1999           Kenyaa         16 maggio         1966 A         14 agosto         1966           Kirghizistana         8 ottobre         1996 A         6 gennaio         1997           Lesothoa         14 maggio         1981 A         12 agosto         1981           Lettonia* a         31 luglio         1997 A         29 ottobre         1997           Liberiaa         15 ottobre         1964 A         13 gennaio         1965           Liechtenstein* a         8 marzo         1957         6 giugno         1957           Lituaniaa         28 aprile         1997 A         27 luglio         1997           Lussemburgo**** a         23 luglio         1953         22 aprile         1954           Macedoniaa         18 gennaio         1994 S         17 settembre         1991	Irlanda* a	•	1956 A	27 febbraio	1957
Italia** a       15 novembre       1954       13 febbraio       1955         Kazakstana       15 gennaio       1999 A       15 aprile       1999         Kenyaa       16 maggio       1966 A       14 agosto       1966         Kirghizistana       8 ottobre       1996 A       6 gennaio       1997         Lesothoa       14 maggio       1981 A       12 agosto       1981         Lettonia* a       31 luglio       1997 A       29 ottobre       1997         Liberiaa       15 ottobre       1964 A       13 gennaio       1965         Liechtenstein* a       8 marzo       1957       6 giugno       1957         Lituaniaa       28 aprile       1997 A       27 luglio       1997         Lussemburgo* *** a       23 luglio       1953       22 aprile       1954         Macedoniaa       18 gennaio       1994 S       17 settembre       1991	Islandaa	30 novembre	1955 A	28 febbraio	1956
Kazakstana       15 gennaio       1999 A       15 aprile       1999         Kenyaa       16 maggio       1966 A       14 agosto       1966         Kirghizistana       8 ottobre       1996 A       6 gennaio       1997         Lesothoa       14 maggio       1981 A       12 agosto       1981         Lettonia*a       31 luglio       1997 A       29 ottobre       1997         Liberiaa       15 ottobre       1964 A       13 gennaio       1965         Liechtenstein*a       8 marzo       1957       6 giugno       1957         Lituaniaa       28 aprile       1997 A       27 luglio       1997         Lussemburgo****a       23 luglio       1953       22 aprile       1954         Macedoniaa       18 gennaio       1994 S       17 settembre       1991	Israele* a	1° ottobre	1954	30 dicembre	1954
Kazakstana       15 gennaio       1999 A       15 aprile       1999         Kenyaa       16 maggio       1966 A       14 agosto       1966         Kirghizistana       8 ottobre       1996 A       6 gennaio       1997         Lesothoa       14 maggio       1981 A       12 agosto       1981         Lettonia*a       31 luglio       1997 A       29 ottobre       1997         Liberiaa       15 ottobre       1964 A       13 gennaio       1965         Liechtenstein*a       8 marzo       1957       6 giugno       1957         Lituaniaa       28 aprile       1997 A       27 luglio       1997         Lussemburgo****a       23 luglio       1953       22 aprile       1954         Macedoniaa       18 gennaio       1994 S       17 settembre       1991	Italia** a	15 novembre	1954	13 febbraio	1955
Kirghizistana       8 ottobre       1996 A       6 gennaio       1997         Lesothoa       14 maggio       1981 A       12 agosto       1981         Lettonia* a       31 luglio       1997 A       29 ottobre       1997         Liberiaa       15 ottobre       1964 A       13 gennaio       1965         Liechtenstein* a       8 marzo       1957       6 giugno       1957         Lituaniaa       28 aprile       1997 A       27 luglio       1997         Lussemburgo* *** a       23 luglio       1953       22 aprile       1954         Macedoniaa       18 gennaio       1994 S       17 settembre       1991		15 gennaio	1999 A	15 aprile	1999
Lesothoa       14 maggio       1981 A       12 agosto       1981         Lettonia* a       31 luglio       1997 A       29 ottobre       1997         Liberiaa       15 ottobre       1964 A       13 gennaio       1965         Liechtenstein* a       8 marzo       1957       6 giugno       1957         Lituaniaa       28 aprile       1997 A       27 luglio       1997         Lussemburgo* ** a       23 luglio       1953       22 aprile       1954         Macedoniaa       18 gennaio       1994 S       17 settembre       1991	Kenya <sup>a</sup>	16 maggio	1966 A	14 agosto	1966
Lesothoa       14 maggio       1981 A       12 agosto       1981         Lettonia* a       31 luglio       1997 A       29 ottobre       1997         Liberiaa       15 ottobre       1964 A       13 gennaio       1965         Liechtenstein* a       8 marzo       1957       6 giugno       1957         Lituaniaa       28 aprile       1997 A       27 luglio       1997         Lussemburgo* *** a       23 luglio       1953       22 aprile       1954         Macedoniaa       18 gennaio       1994 S       17 settembre       1991	Kirghizistana	8 ottobre	1996 A	6 gennaio	1997
Liberia <sup>a</sup> 15 ottobre       1964 A       13 gennaio       1965         Liechtenstein* a       8 marzo       1957       6 giugno       1957         Lituania <sup>a</sup> 28 aprile       1997 A       27 luglio       1997         Lussemburgo* ** a       23 luglio       1953       22 aprile       1954         Macedonia <sup>a</sup> 18 gennaio       1994 S       17 settembre       1991	Lesothoa	14 maggio	1981 A	-	1981
Liechtenstein* a       8 marzo       1957       6 giugno       1957         Lituania*       28 aprile       1997 A       27 luglio       1997         Lussemburgo* ** a       23 luglio       1953       22 aprile       1954         Macedonia*       18 gennaio       1994 S       17 settembre       1991	Lettonia* a	31 luglio	1997 A	29 ottobre	1997
Liechtenstein* a       8 marzo       1957       6 giugno       1957         Lituania*       28 aprile       1997 A       27 luglio       1997         Lussemburgo* ** a       23 luglio       1953       22 aprile       1954         Macedonia*       18 gennaio       1994 S       17 settembre       1991	Liberiaa	15 ottobre	1964 A	13 gennaio	1965
Lituania <sup>a</sup> 28 aprile       1997 A       27 luglio       1997         Lussemburgo***a       23 luglio       1953       22 aprile       1954         Macedonia <sup>a</sup> 18 gennaio       1994 S       17 settembre       1991		8 marzo	1957	6 giugno	1957
Lussemburgo* ** a 23 luglio 1953 22 aprile 1954 Macedonia <sup>a</sup> 18 gennaio 1994 S 17 settembre 1991	Lituania <sup>a</sup>	28 aprile	1997 A	~ ~	1997
Macedonia <sup>a</sup> 18 gennaio 1994 S 17 settembre 1991	Lussemburgo* ** a		1953		1954
	C	•			
	Madagascar* a	_	1967 A		1968

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Malawi* <sup>a</sup>	10 dicembre	1987 A	9 marzo	1988
Malia	2 febbraio	1973	22 settembre	1960
Malta <sup>a</sup>	17 giugno	1971 A	15 settembre	1971
Marocco <sup>a</sup>	7 novembre	1956	2 marzo	1956
Mauritania <sup>a</sup>	5 maggio	1987 A	3 agosto	1987
Messico* a	7 giugno	2000 A	5 settembre	2000
Moldova* <sup>a</sup>	31 gennaio	2002 A	1° maggio	2002
Monaco* a	18 maggio	1954 A	16 agosto	1954
Mozambico* a	16 dicembre	1983 A	15 marzo	1984
Namibia* <sup>a</sup>	17 febbraio	1995 A	18 maggio	1995
Nicaragua <sup>a</sup>	28 marzo	1980 A	26 giugno	1980
Niger <sup>a</sup>	25 agosto	1961	3 agosto	1960
Nigeria <sup>a</sup>	23 ottobre	1967 A	21 gennaio	1968
Norvegia* a	23 marzo	1953	22 aprile	1954
Nuova Zelanda* a	30 giugno	1960 A	28 settembre	1960
Paesi Bassi* ** a	3 maggio	1956	1° agosto	1956
Panamaa	2 agosto	1978 A	31 ottobre	1978
Papua Nuova Guinea* a	17 luglio	1986 A	15 ottobre	1986
Paraguay <sup>a</sup>	1° aprile	1970 A	30 giugno	1970
Perù <sup>a</sup>	21 dicembre	1964 A	21 marzo	1965
Polonia* a	27 settembre	1991 A	26 dicembre	1991
Portogallo <sup>* a</sup>	22 dicembre	1960 A	22 marzo	1961
Regno Unito* a	11 marzo	1954	9 giugno	1954
Isola di Man*	11 marzo	1954 A	11 marzo	1954
Isole del Canale*	11 marzo	1954 A	11 marzo	1954
Isole Falkland*	25 ottobre	1956 A	25 ottobre	1956
Montserrat	4 settembre	1968 A	4 settembre	1968
Sant'Elena e dipendenze (Ascen-				
sion e Tristan da Cunha)*	25 ottobre	1956 A	25 ottobre	1956
Rep. Centrafricana <sup>a</sup>	4 settembre	1962	13 agosto	1960
Repubblica Ceca <sup>a</sup>	11 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Repubblica Dominicanaa	4 gennaio	1978 A	4 aprile	1978
Romania <sup>a</sup>	7 agosto	1991 A	5 novembre	1991
Ruanda* a	3 gennaio	1980 A	2 aprile	1980
Russiaa	2 febbraio	1993 A	3 maggio	1993
Saint Kitts e Nevisa	1° febbraio	2002 A	2 maggio	2002
Saint Vincent e Grenadinea	3 novembre	1993 A	1° febbraio	1994
Salomone, Isolea	28 febbraio	1995 A	29 maggio	1995
Samoa	21 settembre	1988 A	20 dicembre	1988
Santa Sede* a	15 marzo	1956	13 giugno	1956
São Tomé e Príncipe <sup>a</sup>	1° febbraio	1978 A	2 maggio	1978
Seicelle <sup>a</sup>	23 aprile	1980 A	22 luglio	1980
Senegal <sup>a</sup>	2 maggio	1963	20 giugno	1960

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Sierra Leone* a	22 maggio	1981 A	20 agosto	1981
Slovacchiaa	4 febbraio	1993 S	1° gennaio	1993
Sloveniaa	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Somalia <sup>a</sup>	10 ottobre	1978 A	8 gennaio	1979
Spagna* a	14 agosto	1978 A	12 novembre	1978
Sudafrica <sup>a</sup>	12 gennaio	1996 A	11 aprile	1996
Sudan* a	22 febbraio	1974 A	23 maggio	1974
Surinamea	29 novembre	1978 S	25 novembre	1975
Svezia* a	26 ottobre	1954	24 gennaio	1955
Svizzeraa	21 gennaio	1955	21 aprile	1955
Swazilanda	14 febbraio	2000 A	14 maggio	2000
Tagikistana	7 dicembre	1993 A	7 marzo	1994
Tanzaniaa	12 maggio	1964 A	10 agosto	1954
Timor-Leste* a	7 maggio	2003 A	6 agosto	2003
Togoa	27 febbraio	1962	27 aprile	1960
Trinidad e Tobagoa	10 novembre	2000 A	8 febbraio	2001
Tunisiaa	24 ottobre	1957	20 marzo	1956
Turchia* a	30 marzo	1962	28 giugno	1962
Turkmenistan <sup>a</sup>	2 marzo	1998 A	31 maggio	1998
Tuvalu* a	7 marzo	1986 S	1° ottobre	1978
Ucraina*	10 giugno	2002 A	8 settembre	2002
Uganda* a	27 settembre	1976 A	26 dicembre	1976
Ungheriaa	14 marzo	1989 A	12 giugno	1989
Uruguay	22 settembre	1970 A	21 dicembre	1970
Yemen <sup>a</sup>	18 gennaio	1980 A	17 aprile	1980
Zambia* a	24 settembre	1969	24 ottobre	1964
Zimbabwe* a	25 agosto	1981 A	23 novembre	1981

<sup>\*</sup> Riserve e dichiarazioni.

<sup>\*\*</sup> Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, nonché le riserve e dichiarazioni fatte in occasione dell'estensione dell'applicazione territoriale della Convenzione non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi possono essere consultati sul sito internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna

a Dichiarazione secondo l'art. 1 lettera B, vedi qui appresso.

b Dal 17 apr. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 3 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

#### Dichiarazioni fatte secondo l'articolo 1 lettera B della Convenzione

L'espressione «avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951» sarà interpretata come segue:

a) «Avvenimenti accaduti anteriormente al 1º gennaio 1951 in Europa» da:

Congo Madagascar Monaco

Turchia

b) «Avvenimenti accaduti anteriormente al 1º gennaio 1951 in Europa o altrove» da:

Ceca, Repubblica Gabon Afghanistan Albania Gambia Centrafricana, Rep. Algeria Ciad Georgia Angola Cile Germania Antigua e Barbuda Cina Ghana Argentina Cina-Macao Giamaica Armenia Cipro Giappone Australia Colombia Gibuti Austria Congo (Kinshasa) Grecia Azerbaigian Corea del Sud Guatemala Rahamas Costa d'Avorio Guinea Bielorussia Costa Rica Guinea-Bissau Belgio Croazia Guinea Equatoriale Belize Danimarca Haiti Benin Dominica Honduras Bolivia Dominicana, Rep. Iran Bosnia ed Erzegovi-Irlanda Ecuador na Egitto Islanda Botswana El Salvador Israele Brasile Estonia Italia Bulgaria Etiopia Kazakstan Burkina Faso Figi Kenya Burundi Filippine Kirghizistan Camerun Finlandia Lesotho Canada Francia

Lettonia

Liberia Paraguay Spagna Liechtenstein Sudafrica Perù Lituania Polonia Sudan Lussemburgo Portogallo Suriname Macedonia Regno Unito Svezia Malawi Romania Svizzera Mali Ruanda Swaziland Malta Russia Tagikistan Marocco Saint Kitts e Nevis Tanzania Mauritania Saint Vincent e Timor Est Messico Grenadine Togo

Moldova Salomon, Isole Trinidad e Tobago

Mozambico Samoa Tunisia

Namibia Santa Sede Turkmenistan

NicaraguaSao Tomé e PríncipeTuvaluNigerSeicelleUgandaNigeriaSenegalUngheria

Norvegia Serbia e Montenegro Uruguay
Nuova Zelanda Sierra Leone Yemen
Paesi Bassi Slovacchia Zambia
Panama Slovenia Zimbabwe

Papua Nuova Guinea Somalia